

Titolo: Benefici fiscali vittime del dovere e familiari superstiti

I messaggi [26 gennaio 2017, n. 368](#), [29 marzo 2017, n. 1412](#) e [10 agosto 2017, n. 3274](#) forniscono indicazioni in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da **trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e loro familiari superstiti** (art. 1, co. 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio 2017).

Il [messaggio 8 settembre 2017, n. 3505](#) comunica che, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, l'INPS **non potrà gestire** le elaborazioni di conguaglio da **730** seppure riferite al periodo di imposta del 2016.

Salvo diverse disposizioni dell'amministrazione finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l'Istituto **non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730** ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.